



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di Padova

DECRETO

Il Giudice di Pace dott. _____

- Preso atto delle richieste di rilascio delle sentenze emesse dal sottoscritto giudice a definizione dei ricorsi avverso verbali che accertano la violazione dell'art 142 CdS rilevata con i due nuovi autovelox installati a _____
- Nella prospettiva anche di alleggerire il lavoro della cancelleria al momento fin troppo impegnata con i ricorsi nella materia sopra indicata;

P.Q.M.

autorizza la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ufficio della sentenza emessa in data 23.11.2023 in relazione al fascicolo sub RG n 4867/23, in quanto può presentare carattere di pubblico interesse, previo oscuramento di ogni dato sensibile, rigettando ogni altra singola istanza di rilascio di specifiche sentenze di questo giudicante.

Padova, 23.11.2023

Il Giudice di Pace: _____



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace _____ pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4867/2023 Reg. Gen. e promossa con ricorso depositato in data 27.09.2023

da

_____ nato a C _____ no (Pd) _____

_____) residente a _____ (Pd) in Via _____ l.

_____ rappresentato e difeso dall'avv. _____ domiciliato presso il suo

Studio in _____ - ricorrente -

contro

Comune di _____ comando di polizia locale (p.i. _____ e

cf _____) viale della _____ rappresentato e difeso

dall'avv. _____ con s _____ ed ivi elettivamente

domiciliato _____ - resistente -

Doc. No: ADI18ADECS DA MIC CA 3 Corrisp. 2024.140207045002700024608002704

Firmato Da:

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso si è rivelato sostanzialmente fondato e pertanto può essere accolto.

Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente si opponeva ai seguenti verbali di contestazione

- 1) Il verbale n. 00..... 3 prot. n. con il Comune di
 – Servizio di Polizia Locale contestava al ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. la violazione dell'art. 142, comma 7 C.d.S., perché il giorno 3 alle ore 07.27 nel Comune di ; in, altezza km 7+057 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 2 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1);

- 2) il verbale di contestazione n. prot. n. con cui il Comune di e – Servizio di Polizia Locale contestava al ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo, la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno alle ore 13.38 nel Comune di in SR, altezza km 7+057 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1bis);

- 3) il verbale di contestazione n. 3 prot. n. con cui il Comune di – Servizio di Polizia Locale contestava al ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg., la

Emesso Da: ADIBABEF C D A MG CA 3 Cont.H: 9634/40006/Es027002/400000704

Eliminato Da:

violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno _____
 alle ore 22.37 nel Comune di _____; in SR 307, altezza km 7+057
 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 21
 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1ter);

- 4) il verbale di contestazione n. _____ prot. n. _____ 23 con cui
 il Comune di _____ – Servizio di Polizia Locale contestava al
 ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. _____ la
 violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno _____
 alle ore 20.30 nel Comune di _____; in SR 307, altezza km 7+057
 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 28
 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1quater); - Con
- 5) il verbale di contestazione n. _____ 3 prot. n. _____ con cui
 il Comune di _____ e – Servizio di Polizia Locale contestava al
 ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. _____ la
 violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno _____
 alle ore 20.25 nel Comune di _____; in SR 307, altezza km 7+057
 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di _____
 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1quinquies);
- 6) il verbale di contestazione n. _____ 3 prot. n. _____ con cui
 il Comune di _____ – Servizio di Polizia Locale contestava al
 ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. _____ la

violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno 26.06.2023 alle ore 22.50 nel Comune di _____ in SR 307, altezza km 7+057 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 19 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1sexies);

7) il verbale di contestazione n. 0 _____ prot. n. _____ il Comune di _____ – Servizio di Polizia Locale contestava al ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. _____, la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno 30.06.2023 alle ore 21.21 nel Comune di _____ e in SR 307, altezza km 7+057 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 15 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1septies);

8) il verbale di contestazione n. _____ 3 prot. n. _____ il Comune di _____ – Servizio di Polizia Locale contestava al ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. _____, la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno 0 _____ 2023 alle ore 14.21 nel Comune di _____ ; in SR 307, altezza km 7+057 direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 24 Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1octies);

9) il verbale di contestazione n. _____ 3 prot. n. _____ il Comune di _____ – Servizio di Polizia Locale contestava al ricorrente, quale proprietario dell'autoveicolo tg. _____ la

Firma n. n. ADIIBADEEC S D A NIC CA 3 Società: 21064410606145ca37ae216e81085701

Firma n. n.

violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S., perché il giorno 023
alle ore 13.21 nel Comune di in SR 307, altezza km 7+057
direzione Castelfranco Veneto verso Padova, avrebbe superato di 19
Km/h il limite massimo di 50 Km/h (doc. 1 duodecies);

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente contesta:

- 1) Violazione dell'art. 142, commi 1 e 2, C.d.S. Errore sui presupposti di fatto e diritto per segnaletica assente/insufficiente, fino al 4 agosto 2023, relativa al nuovo limite di velocità di 50 km/h e a cascata per mancato rispetto del chilometro di distanza di cui al D.L. 205/2010.
- 2) . Violazione dell'articolo 142, comma 6-bis, C.d.S. per assenza di visibilità della postazione di controllo e assenza di idonea segnaletica; illegittimità della segnaletica stradale anche con riferimento alla velocità per totale o parziale non visibilità della stessa e conseguente confusione ingenerata nell'utente; illegittimità per mancato rispetto delle prescrizioni del decreto prefettizio, oltre che per mancato rispetto delle prescrizioni di Veneto Strade S.p.a. Violazione dell'art. 4 DL 121/2002 con riferimento alla mancanza di debita informazione
- 3) Violazione dell'art. 25, comma 2, Legge 29 luglio 2010 n. 120, per assenza del decreto ministeriale attuativo e per mancato rispetto della distanza ivi prevista o per incompleta e generica verbalizzazione sul punto.

8) Violazione degli artt. 3, 8 e 8 bis della L. 681/1989 e 27 della Costituzione.

9) Ipotesi di cumulo giuridico ex art. 198 C.d.S.

Si costituiva l'opposta amministrazione contestando le deduzioni della ricorrente e depositando varia documentazione, fra cui

4. Decreto di approvazione del MIT; 5. Decreto prefettizio; 6. Certificato di taratura; 7. Certificato di collaudo; 8. Delibera istitutiva del centro abitato; 9. Indicazione posizionamento cartellonistica e strumento rilevatore; 10. Direttiva Minniti; 11. Nota Mise Prot. 4460 del 8.06.2021; 12. Nota del M.I.T. 11.11.2020; 13. Delimitazione dei centri abitati.

Tuttavia si rileva come la resistente amministrazione, nonostante la contestazione del ricorrente sub n.1 (mancanza della segnaletica fino al 04.08.2023 in relazione al nuovo limite di velocità di 50 km/h), abbia omesso di produrre l'ordinanza di apposizione della segnaletica relativa all'abbassamento di velocità adottato con l'inserimento nell'area urbana del tratto stradale in oggetto. Tale ordinanza, che a mente dell'art 77 c 7 Reg CdS dovrebbe addirittura essere menzionata a tergo del segnale stesso di riferimento, avrebbe dovuto essere stata assunta in data anteriore alla data del primo accertamento notificato all'odierno ricorrente (25.06.2023). Di fatto, invece, a riprova della sussistenza di tempestiva e comunque regolare

Sempre che i segnali ci fossero anche al momento degli accertamenti che hanno interessato l'odierno ricorrente, perché quest'ultimo ha prodotto prova documentale da cui risulta che il comune ha adottato un paio di determine in ordine alla segnaletica per i due nuovi autovelox applicati nella seconda metà di giugno, solo in data [redacted].2023, e l'ente accertatore non è stato in grado di rendere prova contraria. Quanto all'assunto della difesa del comune, secondo il quale la segnaletica sarebbe pleonastica a fronte del fatto che il cartello che indica il nome della località implica che si tratta di centro abitato e quindi che il limite è di 50 km/h, si deve rilevare che secondo la legislazione italiana non c'è obbligo di inserire segnaletica che preavvisi l'imminenza di un centro abitato, ma tale obbligo di preavviso sussiste per il rilevamento elettronico della velocità.

In definitiva la resistente amministrazione non ha reso prova della data in cui è stata assunta la decisione di apporre il nuovo segnale di limite della velocità a 50 km/h in prossimità dei nuovi strumenti di rilevamento attivati nel giugno 2023, mentre l'unica prova acquisita in proposito, e resa da parte della ricorrente, attesta che le determine in oggetto sono dell' [redacted] 23. La resistente amministrazione, peraltro, non ha reso prova documentale nemmeno della sussistenza di altra segnaletica già alla data del primo accertamento che desse adeguato preavviso della presenza dell'autovelox. L'opposta non ha reso prova nemmeno della circostanza che tale segnale sia

non configura prova idonea a suffragare l'assunto della resistente in ordine alla legittimità della segnaletica presente al momento degli accertamenti di cui ai verbali opposti.

Altra grave lacuna nella produzione documentale della resistente ai fini dell'acquisizione della prova della legittimità dell'accertamento – se non altro in relazione alla doglianza sub n. 4 con la quale si contesta la mancanza di taratura presso centro autorizzato e la mancanza della verifica di funzionalità - è l'omessa allegazione del verbale contenente appunto la verifica della funzionalità dei due apparecchi in questione. È ormai pacifico anche per la giurisprudenza di legittimità che gli strumenti di rilevamento elettronico della velocità debbano essere sottoposti sì a taratura annuale, ma anche a verifica periodica, da effettuarsi almeno una volta all'anno (in genere in occasione della taratura) da parte di personale specializzato se si tratta di apparecchi fissi, prima di ogni sessione di rilevamento da parte degli stessi accertatori in caso di apparecchi mobili¹. Pertanto la taratura e la verifica di funzionalità devono essere entrambe certificate da enti accreditati nel caso di strumenti fissi, mentre per gli strumenti mobili solo la taratura va redatta da enti accreditati.

¹ In questo senso Cfr DM 282 del 13.06.2017, Corte Cost 113/2015.

Del resto la Cassazione con ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, rileva che “in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, com’è avvenuto nel caso specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018)”. La predetta pronuncia precisa altresì che “le apparecchiature di misurazione della velocità (...) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento” (Cass. n. 10463 del 2020 e Cass. n. 14597 del 2021).

Con riferimento alla taratura in particolare, il Comune ha prodotto la certificazione di ente accreditato per entrambi gli apparecchi di rilevamento usati (sia quello con matricola n. 32A3E che quello con matricola n. 2C2C3), e quindi sembrerebbe regolare, sebbene suscitati una certa perplessità il fatto che i certificati predetti riportino la data del 13.01.2023, mentre gli apparecchi fissi in oggetto sono stati installati alla fine del mese di giugno

del 2023. Considerato infatti che taratura e verifica di funzionalità per gli apparecchi fissi sono effettuate in genere nella stessa occasione, anche questo eccessivo anticipo della taratura rispetto all'installazione confermerebbe che la verifica di funzionalità non è stata proprio effettuata, come del resto già si ricava dal fatto che è stata resa prova solo in ordine alla taratura.

Con riferimento al “certificato” di collaudo prodotto pure dalla resistente amministrazione sub n 7, si rileva che il medesimo non ha nulla a che vedere con la verifica di funzionalità: il collaudo è un atto che viene reso dalla ditta installatrice dello strumento all'esito delle operazioni di installazione per verificare il buon fine della propria stessa opera, mentre la verifica di funzionalità è un atto formale con rilevanza pubblicistica che deve essere redatto da un soggetto terzo rispetto all'installatore. Al riguardo cass n. 14109 del 24.05.2021 ha testualmente statuito: “per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”. E fra gli altri mezzi esclusi, per le ragioni anzidette, rientra anche il “certificato di collaudo”, documento proveniente dallo stesso installatore.

accoglie

il ricorso;

annulla

tutti i verbali opposti;

condanna

la resistente amministrazione a corrispondere le spese di lite che si quantificano in euro 125,00 per spese, 300,00 per compensi, rimborso forfettario, oltre ad accessori di legge.

Padova, 23.11.2023

il gdp